II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che modifica la decisione 81/315/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria

(87/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE [2], in particolare gli articoli 7 e 15,

considerando che la decisione 81/315/CEE della Commissione [3] ha limitato l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 6, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 72/462/CEE, a talune regioni della Bulgaria nelle quali si era allora proceduto alla vaccinazione contro l'afta epizootica da virus esotico ;

considerando che si è ora accertato che in Bulgaria è stata praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica da virus esotico nelle regioni Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad ;

considerando che, ad eccezione delle regioni summenzionate, nel resto della Bulgaria non si è proceduto negli ultimi dodici mesi a vaccinazioni contro l'afta epizootica da virus esotico ;

considerando che le autorità sanitarie centrali bulgare hanno assicurato che gli animali delle specie bovina e suina e le carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché di ungulati selvatici provenienti dalle regioni summenzionate non saranno esportati verso la Comunità ;

considerando che le competenti autorità sanitarie bulgare si sono impegnate a notificare entro 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, mediante telescritto o telegramma, qualsiasi manifestazione di una delle seguenti malattie :

— peste bovina, afta epizootica, peste suina africana, peste suina classica, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e malattia vescicolosa dei suini,

o qualsiasi modifica apportata alla politica di vaccinazione contro tali malattie ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 81/315/CEE è modificata nel modo seguente :

1. All'articolo 1, i termini « Mitchourine, Malko, Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad » sono sostituiti dai termini seguenti : « Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad ».
2. All'articolo 2 i termini « Mitchourine, Malko, Tarnovo, Groudovo, Elhovo e Svilengrad » sono sostituiti dai termini seguenti « Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevrad ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
[3] GU n. L 127 del 13. 5. 1981, pag. 16.